



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12 dicembre 2020

Prot.3531/CG/ff

Egr. dott. Ermanno Granelli

Presidente di coordinamento sezioni riunite in sede di controllo

della Corte dei Conti

via Giuseppe Mazzini, 105

00195 ROMA

sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it

Oggetto: piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni societarie
Vostra nota prot. 2354- 28/10/2019-SSRRCO-A90-P

In riscontro alla nota in oggetto, contenente una richiesta di elementi conoscitivi in merito all'adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 175/2016 in tema di piani di revisione ordinaria e periodica delle partecipate, nonché l'invito di attivarsi al fine di sollecitare i nostri Ordini provinciali all'adempimento dei predetti obblighi, si comunica quanto segue.

Preliminarmente desideriamo segnalare che a nostro avviso resta aperta la questione per la quale il generico rinvio contenuto in un testo normativo all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possa automaticamente ricondurre gli Ordini professionali nell'alveo dell'integrale applicazione delle norme previste dal citato testo normativo. Si ricorda infatti che in altre previsioni normative (tra cui, ad esempio, anticorruzione e trasparenza) il legislatore ha normalmente dedicato agli Ordini Professionali una disciplina particolare (talvolta derogatoria), proprio in ragione della singolare natura di enti pubblici non economici a carattere associativo, spesso di modestissime dimensioni, con aspetti tanto di carattere privatistico che pubblicistico, ed i cui bilanci, del tutto autofinanziati, non confluiscono, in base all'elenco delle unità istituzionali predisposto dall'Istat, nel conto economico consolidato che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione Europea.

La stessa Suprema Corte, che pur si è espressa in alcuni casi specifici in favore dell'applicazione agli Ordini professionali di alcuni istituti prettamente pubblicistici, ha però in diverse occasioni ricordato come il mero richiamo di un testo legislativo all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 vada accompagnato, al fine di ricomprendervi gli Ordini professionali, da una disamina delle finalità della legge e della loro attinenza con la loro peculiare natura.

Nel caso di specie, non si vede in che modo le finalità del D.Lgs. n. 175/2016 in tema di piani di revisione delle partecipazioni societarie siano direttamente rapportabili alla natura degli Ordini professionali, posto che gli stessi, per previsione legislativa, sono Enti non gravanti sulla spesa pubblica e salvo espressa previsione, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, unicamente a principi generali di trasparenza, razionalizzazione e contenimento della spesa.

Ciò premesso procederemo all'inserimento delle informazioni richieste nel portale partecipazioni e a fornire i richiesti elementi conoscitivi.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12 dicembre 2020

Prot.3531/CG/ff

Quanto alle partecipazioni societarie, si comunica che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati non ha partecipazioni societarie, ma nel 2002, nell'ambito dei compiti per la valorizzazione delle conoscenze culturali e competenze professionali degli iscritti e per finalità formative, costituì, in qualità di ente fondatore, una fondazione denominata Fondazione Opificium.

Le stesse considerazioni di cui in premessa valgono ovviamente tanto per il Consiglio Nazionale che per gli Ordini Provinciali, e pur tuttavia ci si è già attivati per sollecitare l'approvazione del prossimo piano di revisione periodica e di procedere all'inserimento dei dati richiesti nel "portale partecipazioni" ovvero alla comunicazione di assenza di partecipazioni societarie.

A questo punto però occorre rilevare che l'elevato numero degli Ordini provinciali, la talvolta modestissima dimensione unita all'assenza di personale, non consentiranno la pronta trasmissione dei dati e delle informazioni di cui sopra e si chiede pertanto che, in assenza di provvedimenti derogatori dell'adempimento, venga concessa una congrua proroga del termine.

Si resta a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giampiero Giovannetti)

IL PRESIDENTE
(Claudio Guasco)